

# Massima numero 26 del 17 febbraio 2021

**Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società**

**\_\_\_\_\_OMISSIS\_\_\_\_\_ Srl – Affidamento in concessione del servizio di accertamento, con riscossione coattiva, delle entrate IMU/TASI/TARI, imposta di soggiorno, COSAP; riscossione coattiva di altre entrate extra-tributarie e patrimoniali (ad eccezione sanzioni codice stradale), nonché gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'ICP-DAP – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 1.250.308,00 – S.A.: Comune di Castellammare del Golfo (TP).**

**Riferimenti normativi:** Artt. 3, comma 1, lett. m), 36, comma 2, lettera a), 39, comma 2 e 41, comma 2-bis del d.lgs. n. 50/2016

**Parole chiave:** Procedure di gara svolte su piattaforma telematica – Natura giuridica di Asmel Consortile Scarl – Affidamento dei servizi di supporto alla committenza - Clausola che impone un corrispettivo per i servizi di committenza e tutte le attività di gara a carico dell'aggiudicatario

Procedure di gara svolte su piattaforma telematica – Natura giuridica di Asmel Consortile Scarl – Affidamento dei servizi di supporto alla committenza – Clausola che impone un corrispettivo per i servizi di committenza e tutte le attività di gara a carico dell'aggiudicatario – Illegittimità – Violazione di legge e nullità della clausola – Provvedimenti conseguenti adottabili dalla Stazione appaltante – Discrezionalità.

La clausola della lex specialis che prevede l'obbligo di pagamento di un corrispettivo per l'espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicatario, e che onera tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d'obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l'art. 23 Cost. e con l'art. 41, comma 2-bis del Codice nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine.